

2014
15/11/2013
K. B. 21

COMUNE DI SUCCIVO
(Provincia di Caserta)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 20 del 15/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE l'art. 14 del CCNL comparto Regioni ed EE.LL. testualmente recita:

"Personale distaccato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
- 4.1 lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6. "

ATTESO CHE, per quanto previsto dall'art. 14 su citato, l'utilizzo parziale del dipendente non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì come un unico rapporto di lavoro presso l'ente di origine che distacca il dipendente, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ed a seguito di convenzione, presso l'ente utilizzatore;

RILEVATO PERTANTO CHE, l'utilizzo parziale non è da considerarsi una forma flessibile di lavoro, quanto una flessibilizzazione organizzativa, per la quale il dipendente continua a condurre un rapporto di lavoro stabile ed a tempo indeterminato incardinato presso l'ente di provenienza, costituendo l'utilizzo da parte di altro ente solo l'effetto della convenzione tra gli stessi;

DATO ATTO CHE il Sindaco del comune di San Marcellino, con nota prot. nr. 5720 del 15/11/20137, ha richiesto il distacco temporaneo, ai sensi dell'art. 14 CCNL, del dipendente di ruolo Giuseppe Perrotta, inquadrato nella categoria D6;

DATO ATTO CHE il dipendente Giuseppe Perrotta ha prestato il proprio consenso con nota prot.7008 in data odierna;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni in premessa esposte,

DETERMINA

AUTORIZZARE il comune di San Marcellino all'utilizzo a tempo parziale del dipendente di ruolo Perrotta Giuseppe, cat. D6, ex art. 14 CCNL comparto Regioni ed EE.LL. secondo le condizioni previste nell'allegato schema di accordo;

APPROVARE l'allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplinerà i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Succivo ed il Comune di San Marcellino, relativamente all'utilizzo del suddetto dipendente;

TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di San Marcellino per gli adempimenti di competenza ed all'interessato sig. Giuseppe Perrotta.



ACCORDO TRA IL COMUNE DI SUCCIVO ED IL COMUNE D'AVERSA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL 22.01.2004

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di, in nella sede comunale di

Tra

il Comune di Succivo (CE), rappresentato da _____, quale _____ che agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Succivo;

e
il Comune di San Marcellino(CE), rappresentato da _____, quale _____ che agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di San Marcellino;

- che l'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che i Comuni di Succivo ed Aversa sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;

- che il dipendente interessato, sig. Perrotta Giuseppe, ha espresso il proprio assenso ai sensi dell'art. 14 del CCNL con nota assunta al prot. al n. 7008 del 15/11/2013;

CONSIDERATA

la necessità di regolare attraverso la presente convenzione la disciplina dei tempi e dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rispettivi rapporti di lavoro,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premessa.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto.

La presente convenzione regola l'utilizzazione a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL della prestazione lavorativa del dipendente di ruolo del Comune di Succivo sig. Giuseppe Perrotta, cat. D6, tra il comune di Succivo ed il comune di San Marcellino e disciplina la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la sua relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art.3 - Articolazione del tempo di lavoro

La prestazione lavorativa che il dipendente Perrotta Giuseppe svolgerà presso il Comune di Succivo sarà complessivamente pari a 24 ore settimanali secondo la seguente articolazione Settimanale: lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00,2,12; mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; le rimanenti 12 ore (o un numero superiore di ore che non pregiudichino l'articolazione oraria sopra riportata) saranno svolte presso il comune di San Marcellino

Art.4 - Periodo di riposo giornaliero e ferie

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali dovranno essere usufruite nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Art. 5 - Incarichi di responsabilità di posizioni organizzative

Al lavoratore utilizzato a tempo parziale possono essere affidati, dall'ente utilizzatore, incarichi di responsabilità correlati alle posizioni organizzative, anche in presenza di analoghi incarichi presso l'Ente di provenienza. In questo caso, la somma complessiva che può essere corrisposta per entrambi gli incarichi non può superare i 16.000,00 euro, per la retribuzione di posizione.

Art.6 - Ripartizione degli oneri

Gli oneri finanziari riferiti alla/al dipendente autorizzata/o a prestare servizio presso il comune di Succivo ed a carico del medesimo in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate, sono i seguenti:

a) retribuzione fondamentale comprensiva di oneri riflessi riferiti alla categoria ed alla posizione economica della dipendente interessato;

b) salario accessorio e lavoro straordinario, se ed in quanto dovuti, comprensivi di oneri riflessi. Il comune di Succivo provvedere a rimborsare direttamente e mensilmente, al comune di Aversa, entro il periodo ordinario di paga, il compenso proporzionato alle ore di lavoro effettuate relativo alla retribuzione fondamentale e comprensivo di oneri riflessi.

e) ulteriori compensi aggiuntivi saranno riconosciuti al professionista legati alla produttività secondo gli accordi di contrattazione decentrata vigenti presso il Comune di Succivo.

Art.7 - Gestione del rapporto di lavoro

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del Comune Succivo, titolare unico del rapporto, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

Art.8 - Durata, decorrenza e revisione della convenzione

La presente convenzione ha validità con decorrenza dal 19/11/2013 e fino al 31/10/2015 e con possibilità di rinnovo per un periodo da concordarsi fra i due enti e con l'assenso del dipendente. E' facoltà di ciascuna delle parti contraenti risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso scritto, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di mesi uno. Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà, in qualunque momento e con preavviso scritto di mesi uno, recedere dall'assenso espresso.

Art.9 - Rinvio

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, in particolare a quanto stabilito in materia di prestazione lavorativa a tempo parziale, se ed in quanto compatibile.

Letto approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI SUCCIVO

Aniello Marsilio

PER IL COMUNE DI SAN MARCELLINO